

Newsletter novembre 2018

a cura Ufficio Studi

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1620 DELLA COMMISSIONE DEL 13 LUGLIO 2018

30 ottobre 2018

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1620](#), che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione integrante il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR) per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.

DECISIONE (UE) 2018/1636 DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI DEL 23 OTTOBRE 2018

31 ottobre 2018

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE la [Decisione \(UE\) 2018/1636](#) che rinnova e modifica la limitazione temporanea alla commercializzazione, distribuzione e vendita di contratti per differenze ai clienti al dettaglio. La Decisione si applica dal 1° novembre per un periodo di tre mesi.

ESMA – DATA FOR THE SYSTEMATIC INTERNALISER CALCULATIONS FOR EQUITY, EQUITY-LIKE AND BOND INSTRUMENTS

31 ottobre 2018

ESMA [published the total number of trades and total volume](#) over the period April-September 2018 for the purpose of the Systematic Internaliser (SI) calculations for 17.999 equity and equity-like instruments and for 387.212 bonds.

ESMA – NEW BOND LIQUIDITY DATA AVAILABLE

31 ottobre 2018

ESMA published the third quarterly [liquidity assessment](#) for bonds available for trading on EU trading venues at the end of October. The assessment showed 470 liquid bonds subject to MiFID II transparency requirements from 16 November 2018 to 15 February 2019. From 16 February, the next quarterly assessment, to be published on 1st February 2019, will become applicable.

ESMA – PUBLIC STATEMENT - CLEARING AND TRADING OBLIGATION

31 ottobre 2018

ESMA ha pubblicato un [Public Statement](#) circa la scadenza del 21 dicembre 2018 per taluni obblighi di *clearing* (e *trading*) obligation. In particolare, la normativa vigente prevede che, a decorrere da tale data, siano assoggettate a *clearing obligation* (i) le operazioni in derivati OTC su tassi di interesse nelle valute del G4 poste in essere dalle Controparti Non Finanziarie Sopra Soglia (NFCs+); (ii) talune operazioni infragruppo effettuate con un'entità del gruppo che risiede in un paese terzo (in assenza di decisioni di equivalenza).

Per quanto concerne il punto (i), ESMA osserva che la proposta di Regolamento modificativo di alcune disposizioni del Regolamento EMIR (EMIR Refit) prevede l'assoggettamento all'obbligo di compensazione per le NFC+ solo per le *asset class* in relazione alle quali si verifichi il superamento di determinate soglie e non per tutta l'operatività in derivati come attualmente previsto. Per quanto riguarda il punto (ii), l'ESMA ha già inviato alla Commissione una bozza di RTS nella quale il suddetto termine del 21/12/2018 è prorogato al 21/12/2020.

Tuttavia, dal momento che la predetta bozza di RTS non è stata ancora adottata e che l'iter legislativo relativo a EMIR Refit non è concluso, è ben possibile che i soggetti interessati dagli obblighi sopra menzionati si trovino assoggettati all'obbligo di *clearing* centralizzato a partire dal 21 dicembre prossimo (con possibile applicazione anche del regime della *trading obligation* di cui alla MiFIR).

Non avendo ESMA tuttavia alcun potere per disapplicare o comunque posticipare i suddetti obblighi, nel comunicato la stessa esprime l'auspicio di un approccio di vigilanza (da parte delle autorità nazionali) che non ponga come priorità (a partire dal 21 dicembre 2018) la supervisione nei confronti delle entità sopra indicate.

REGOLAMENTI DELEGATI (UE) DEL 13 LUGLIO 2018 DI INTEGRAZIONE DELLA *BENCHMARK REGULATION*

6 novembre 2018

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE del 5 novembre 2018 i seguenti documenti: [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1637](#) (norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza); [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1638](#) (norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di *front office*); [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1639](#) (norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori); [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1640](#) (norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i requisiti di *governance* e di controllo per i contributori sottoposti a vigilanza); [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1641](#) (norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l'indice di riferimento, sul riesame interno, sull'approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche rilevanti alla metodologia); [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1642](#) (norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i criteri di cui le Autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti); [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1643](#) (norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento che l'amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari aggiornamenti della dichiarazione stessa); [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1644](#) (norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le Autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti); [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1645](#) (norme tecniche di regolamentazione relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l'Autorità competente dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica all'ESMA); [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1646](#) (norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1624 DELLA COMMISSIONE DEL 23 OTTOBRE 2018

7 novembre 2018

Il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/1624](#) stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i moduli e i modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione

per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (BRRD) e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione.

ESMA – UPDATED Q&As ON BENCHMARKS REGULATION

7 novembre 2018

The updated [BMR Q&As](#) provide new clarifications regarding the use of benchmarks in bilateral agreement on exchanged collateral.

ESAs – CONSULTAZIONE SU MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELEGATO 2017/653 RELATIVO AL KID

8 novembre 2018

Le ESAs hanno pubblicato in [consultazione](#) alcune proposte di modifica al Regolamento delegato (UE) 2017/653 che detta norme tecniche di regolamentazione disciplinanti il Key Information Document. L'intervento delle ESAs riguarda i seguenti profili: - [UCITS](#). L'efficacia della deroga all'obbligo di fornire il KID per i fondi UCITS terminerà il 31 dicembre 2019. Pertanto, in assenza di interventi legislativi, a partire dal 1° gennaio 2020 anche per detti strumenti occorrerà redigere e consegnare il KID, che si affiancherà al KIID (Key Investor Information Document) previsto dalla disciplina UCITS. A tal riguardo, le ESAs propongono gli interventi di cui alla sezione 4.3 del documento di consultazione; - [scenari di performance](#) (cfr. sezione 4.1 del documento di consultazione); - calcolo del [market risk measure](#); - [prodotti autocallable](#); - narrativa relativa al [summary risk indicator](#) e alle [performance fee](#). La consultazione scade il 6 dicembre 2018.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1627 DELLA COMMISSIONE DEL 9 OTTOBRE 2018

9 novembre 2018

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/1627](#) che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda la valutazione prudente per le segnalazioni a fini di vigilanza. Le rettifiche apportate alle segnalazioni hanno impatto su: - Modelli e istruzioni Corep - Istruzioni Finrep - Istruzioni Grandi Esposizioni - Modelli Attività Vincolate - Modelli e istruzioni AMM. Il regolamento si applica dal 1° dicembre 2018.

ESMA – RENEWAL OF BINARY OPTION PROHIBITION

9 novembre 2018

On 7 November 2018 ESMA has agreed to [renew the prohibition](#) of the marketing, distribution or sale of binary options to retail clients, in effect since 2 July. The measure will then be published in the Official Journal of the EU and will start to apply from 2 January 2019 for a period of three months.

ESMA – UPDATED Q&As ON ESMA'S TEMPORARY PRODUCT INTERVENTION MEASURES ON THE MARKETING, DISTRIBUTION OR SALE OF CFDs AND BINARY OPTIONS

9 novembre 2018

The [Q&As](#) provide clarification on the application of the temporary product intervention measures in relation to the prominence of the risk warning (Question 5.13) and further clarify what is considered "payments for the purpose of entering into a CFD" (Question 5.2).

ESMA – CLIENTS OF CREDIT RATING AGENCIES AND TRADE REPOSITORIES - BREXIT

9 novembre 2018

Esma issued a [public statement](#) in order to raise market participants' awareness on the effects of a no-deal scenario. As there is no assurance that a transition period will be agreed, entities using services provided by CRAs and TRs need to consider the scenario where a no-deal Brexit would take place on 30 March 2019. Derivatives subject to the reporting obligation under the European Market Infrastructure Regulation (EMIR) must be reported to a registered EU-established TR or a recognised third-country TR. Similarly, CRAs need to have a legal entity registered in the EU and supervised by ESMA, in order for their ratings to be used for regulatory purposes in the EU. In a no-deal Brexit scenario, TRs and CRAs established in the UK will lose their EU registration as of the UK's withdrawal date.

BCE – GUIDA PER LE BANCHE SULLA GESTIONE DEL CAPITALE E DELLA LIQUIDITÀ

9 novembre 2018

La BCE ha pubblicato la [versione finale delle linee guida](#) per le banche sulla gestione interna del capitale e della liquidità le quali verranno applicate dalla BCE stessa, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per l'esame dei processi ICAAP e ILAAP delle banche vigilate.

ESMA – UPDATED Q&As ON MARKET ABUSE REGULATION

12 novembre 2018

The [new Q&A](#) (Managers' transactions) clarifies the scope of the trading restrictions for persons discharging managerial responsibilities under Article 19(11) of MAR.

REGOLAMENTO (UE) 2018/1672 RELATIVO AI CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE IN ENTRATA NELL'UNIONE O IN USCITA DALL'UNIONE

12 novembre 2018

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento \(UE\) 2018/1672](#), che abroga il Reg. (CE) n. 1889/2005, prevedendo un sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla Direttiva (UE) 2015/849. Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 3 giugno 2021, ad eccezione dell'articolo 16 -sugli atti di esecuzione a cura della Commissione Europea- che si applicherà a decorrere dal 2 dicembre 2018.

DIRETTIVA (UE) 2018/1673 SULLA LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL DIRITTO PENALE

12 novembre 2018

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la [Direttiva \(UE\) 2018/1673](#) che prevede un'armonizzazione minima in materia di definizione dei reati e sanzioni per riciclaggio. La direttiva entra in vigore il 2 dicembre 2018. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 3 dicembre 2020.

BANCA D'ITALIA – COMUNICAZIONE – OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO VERSO LA CESSIONE DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO (TFS). CHIARIMENTI SEGNALETICI

12 novembre 2018

Con [Comunicazione del 5 novembre 2018](#), Banca d'Italia ha risposto alla richiesta di chiarimenti circa le modalità di segnalazione - nella Centrale dei Rischi, nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nella rilevazione dei tassi effettivi globali medi - dei finanziamenti concessi a fronte della cessione degli importi

spettanti a titolo di trattamento di fine servizio (TFS) ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

ESMA - MIFID II SUPERVISORY BRIEFING ON SUITABILITY

13 novembre 2018

The [publication](#) is an updated version of ESMA's 2012 supervisory briefing and takes into account the content of ESMA's guidelines on certain aspects of the MIFID II suitability requirements published on 28 May 2018. The supervisory briefing covers the following topics: (i) determining situations where the suitability assessment is required; (ii) information to clients about the purpose of the suitability assessment; (iii) obtaining information from clients; (iv) arrangements necessary to understand investment products; (v) arrangements necessary to understand the suitability of an investment; (vi) suitability report; (vii) qualifications of firm staff and (viii) record keeping. The document gives market participants indications of compliant implementation of the MiFID II suitability provisions.

ESMA - Q&A ON SHORT-SELLING REGULATION - UPDATE

14 novembre 2018

The document includes a [new Q&A](#) which clarifies that the identification of the relevant competent authority, following the entry into application of MiFID II/MiFIR, is no longer made under Commission Regulation No 1287/2006 but under Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 for the reporting of transactions to competent Authorities.

ESMA - Q&As ON MARKET STRUCTURE AND TRANSPARENCY TOPICS - UPDATE

14 novembre 2018

The [new Q&As](#) provide clarification on the following topics: • Making data available free of charge 15 minutes after publication (amendment to an existing Q&A); • Obligations applicable to systematic internalisers in non-TOTV instruments; • Definition of RFQ systems; • Pre-trade transparency in RFQ systems; • Concept of comparable size in market making agreements and voluntary provision of liquidity.

BANCA D'ITALIA - PROPOSTA DI MODIFICHE ALLA CIRCOLARE 139/91 - CENTRALE DEI RISCHI. ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI - CONSULTAZIONE

19 novembre 2018

Il [documento](#) contiene la proposta di modifica della Circolare 139 dell'11 febbraio 1991 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari", al fine di consentire agli intermediari già partecipanti alla Centrale dei rischi l'accesso al servizio di prima informazione, per le finalità di gestione dei fondi pubblici - di cui agli artt. 47 comma 2 e 110 comma 1 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - che favoriscono l'accesso al credito tramite la concessione di garanzie pubbliche e che soddisfano determinate caratteristiche. La finalità è di migliorare e rendere più tempestiva la valutazione, da parte dei gestori dei fondi, del rischio di credito delle imprese beneficiarie della garanzia. L'aggiornamento entrerebbe in vigore il 1° gennaio 2019.

CONSOB – MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI – SOGLIA DI ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PUBBLICARE UN PROSPETTO INFORMATIVO

20 novembre 2018

Ad esito della consultazione pubblica con il mercato, con [delibera n. 20686 del 9 novembre 2018](#), nell'ambito del processo di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (Ue) 2017/1129 ("Regolamento

prospetto”), Consob ha modificato il Regolamento emittenti in materia di soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo per determinate categorie di offerte. In particolare, Consob ha deliberato di modificare il Regolamento emittenti incrementando la soglia di esenzione da 5 a 8 milioni di euro per tutte le offerte al pubblico di prodotti finanziari effettuate dagli emittenti, tenuto conto che l'articolo 100, comma 1, lettera c), del Tuf, attribuisce alla Consob il potere di stabilire con regolamento l'ammontare complessivo delle offerte pubbliche in regime esenzione dall'obbligo di prospetto.

MEF – CONSULTAZIONE – SHAREHOLDERS' RIGHTS

22 novembre 2018

Il MEF ha posto in consultazione lo [schema di decreto legislativo](#) recante attuazione della Direttiva 2017/828 (SHRD2) che modifica la Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (SHRD). Di seguito le principali modifiche proposte dal MEF per l'adeguamento alla SHRD2: (a) operazioni con parti correlate; (b) gestione accentrata e adempimenti degli intermediari ai fini dell'esercizio dei diritti connessi al possesso delle azioni; (c) policy dell'emittente in materia di remunerazione e compensi corrisposti; (d) nuove disposizioni di trasparenza per investitori istituzionali, gestori di attivi e consulenti in materia di voto; (e) diritti dei soci, quali avviso di convocazione dell'assemblea, sito internet dell'emittente e diritto di porre domande prima dell'assemblea; (f) apparato sanzionatorio. Il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 18 dicembre 2018.

MEF - ESTINZIONE DEI LIBRETTI AL PORTATORE

22 novembre 2018

Entro il 31 dicembre 2018 i [libretti al portatore](#), bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. L'obbligo di estinzione è previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio. Dopo tale data i libretti al portatore saranno inutilizzabili. Banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazione sui predetti libretti e, fermo restando l'obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al MEF che applicherà al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.

CONSOB – MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI – OFFERTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE

23 novembre 2018

Consob, ad esito della consultazione pubblica, ha modificato il Regolamento emittenti in materia di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni ([delibera n. 20710 del 21 novembre 2018](#)). Alla luce del nuovo regime normativo che si è delineato in ambito europeo e nazionale con riferimento alla trasparenza precontrattuale relativa agli IBIP, la Consob è intervenuta sul Regolamento emittenti principalmente con l'abrogazione della disciplina sull'offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (la cui definizione non è più attuale). Inoltre, al fine di prevedere l'inapplicabilità della disciplina sull'offerta al pubblico prevista dal TUF e dalla relativa normativa Consob di attuazione nei confronti degli IBIP, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 100, comma 2, del TUF, è stato modificato il comma 1 dell'articolo 34-ter del Regolamento emittenti ("Casi di inapplicabilità ed esenzioni"), prevedendo, alla lettera g), l'inapplicabilità della disciplina in esame alle offerte aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi. Le modifiche in esame entreranno in vigore il 1° gennaio 2019, contestualmente all'entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 41/2018. In tal modo, a partire da tale data, la documentazione precontrattuale da

rendere disponibile all'investitore sarà uniforme per tutti gli IBIP e sarà articolata come segue: 1) il Kid PRIIPs, che illustra gli elementi chiave del prodotto; 2) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo predisposto dall'IVASS, contenente le informazioni sull'emittente, in modo da assolvere ai requisiti previsti dalla Solvency II, con riferimento anche alla relazione sulla solvibilità, nonché gli ulteriori elementi informativi riferiti ai diritti e agli obblighi dei contraenti.

ESMA - PUBLIC STATEMENT - MANAGING RISKS OF A NO-DEAL BREXIT IN THE AREA OF CENTRAL CLEARING
23 novembre 2018

ESMA published a [Public Statement](#) to address the risks of a no-deal Brexit scenario in the area of central clearing. The ESMA Board of Supervisors supports the continued access to UK CCPs to limit the risk of disruption in central clearing and to avoid negatively impacting EU financial market stability.

REGOLAMENTO (UE) 2018/1807 RELATIVO A UN QUADRO APPLICABILE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI NON PERSONALI NELL'UNIONE EUROPEA
28 novembre 2018

28 novembre 2018

Il [Regolamento](#), pubblicato sulla GU europea del 28 novembre 2018, mira a garantire la libera circolazione dei dati diversi dai dati personali all'interno dell'Unione stabilendo disposizioni relative agli obblighi di localizzazione dei dati, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla portabilità dei dati per gli utenti professionali.